

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mariella De Masellis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], residente in [OMISSIS], pec [OMISSIS], in giudizio di persona, avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 15.1.2020, depositato il 24.1.2020, notificata a mezzo pec il 29.1.2020 e tramite Unep il 27.1/19.2.2020, di cancellazione, ex art.17 L.247/2012, dall'Albo degli Avvocati di Firenze per non aver comunicato il suo nuovo domicilio professionale a seguito di sfratto dal precedente studio.

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, regolarmente citato, è comparso il difensore costituito, Avv. [OMISSIS], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto.

Il Consigliere relatore avv. Isabella Maria Stoppani svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

FATTO

La ricorrente ha impugnato il provvedimento 24.1.2020 del COA di Firenze, con il quale è stata deliberata la sua cancellazione dall'Albo per non aver comunicato all'Ordine il suo nuovo domicilio professionale, dopo aver dovuto rilasciare, a seguito di sfratto esecutivo, i locali in cui aveva il domicilio professionale, nonostante numerose richieste, convocazioni e rituale comunicazione di avvio del procedimento del COA.

La ricorrente sostiene l'illegittimità del provvedimento impugnato, depositando l'11.6.2020 "Deduzioni ed esibizioni di documenti", sostanzialmente ripetitivo di quanto già esposto nel ricorso.

Il 7.9.2020 il COA di Firenze ha depositato memoria con la quale insiste per il rigetto del ricorso ed il 14.5.2020 ulteriori deduzioni, allegando certificazione del Comune di Firenze dal quale risulta che il 4.5.2021 l'Avv. [RICORRENTE] risulta irreperibile, risultando pertanto priva non solo di uno Studio nel Comune di Firenze, ma anche un domicilio eventualmente coincidente con la residenza.

Il ricorso, di difficile lettura, senza individuazione dei motivi di impugnazione, contiene la trascrizione di disposizioni normative e massime giurisprudenziali.

Lamenta la nullità della notifica, limitandosi a trascrivere la corrispondenza con il COA; e delle comunicazioni via pec; l'inapplicabilità, *ratione temporis*, della L.247/2012, perché iscritta già prima dell'entrata in vigore della stessa; la mancata indicazione del RUP; la nullità, per "difetto di attribuzione", della comunicazione di avvio del procedimento, la violazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, la carenza del potere di accertamento da parte del COA, sostenendo la sufficienza della sua autocertificazione circa la residenza in Firenze, l'inesistenza del provvedimento di cancellazione, stante la mancata pubblicazione della delibera sul sito del COA.

Lamenta poi la violazione della L.241/90 e conseguente nullità per difetto di motivazione; trascrivendo una sentenza della CGUE rileva che, per gli Avvocati stranieri non vi è obbligo di residenza; solleva l'eccezione di legittimità costituzionale in relazione agli art.li 4 e 10 commi 1 e 2; cita il DL liberalizzazioni, solleva rilievi sulla nullità del DM 178/2016 per carenza di potere; ritiene il provvedimento "atto in frode alla legge" e la richiesta dell'indirizzo di Studio una violazione del Codice sulla protezione dei dati personali, ex art.6, co.2 Reg. UE 2016/679, ritenendo che il trattamento dei dati sia di competenza dello Stato Civile, non del COA, stante il rilevante interesse pubblico.

La ricorrente chiede la revoca, la declaratoria di nullità anche in azione di annullamento e inefficacia del provvedimento di cancellazione.

Nella successiva memoria la ricorrente propone istanze di disapplicazione e solleva ulteriori eccezioni di illegittimità costituzionale in relazione agli art.li 1, co.2, 42, co.1, 24, commi 1 e

2, 52, co.1, 113, 134.136, 137, co.1, 25, co.1, 54 e 101; ed all'art.1 L.Cost. 1/1948. Rileva violazione degli art.li 826, u.co., 2828, 830, 23 e 25 Cod. Civ.; dell'art. 1, co.1, 21 quinquies, co.1, e 29 della L.241/90.

Eccepisce, infine, la nullità, per incostituzionalità, della L. 247/2012, sintetizzando quanto già inviato al COA:

Si è costituito il COA di Firenze, assistito dall'Avv. [OMISSIS], con deduzioni 7.9.2020, nelle quali, dopo aver rilevato che il ricorso appare disorganico e confuso, assolutamente incomprensibile, ricostruisce l'intera vicenda del procedimento amministrativo che ha portato all'emanazione del provvedimento impugnato, doveroso per l'interesse pubblico posto a base della regolamentazione dell'esercizio della professione forense, con la necessaria applicazione della Legge Professionale, n.247/2012.

Ha messo in rilievo l'assoluto rispetto del principio del contraddittorio e la massima tutela dei diritti della ricorrente, che ha inviato corposi scritti difensivi ma non si è mai presentata alle diverse convocazioni.

Ha, poi, cercato di enucleare le tesi sostenute dalla ricorrente, chiarendo, in merito alla sollevata nullità delle notifiche e comunicazioni, che, oltre ad avere tutte raggiunto lo scopo, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, fossero comunque tutte regolari, sorrette da pronunzie della Corte di Cassazione e del CNF.

Ha chiarito la doverosa e corretta applicazione della Legge Professionale vigente e del Regolamento di attuazione.

Ha ricordato che la ricorrente ha presentato ricorso ex art.700 cpc al Tribunale di Firenze, che ha ovviamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del CNF.

Ha chiarito la correttezza della comunicazione di avvio del procedimento, visto che il RUP non può che essere il Presidente della Commissione Albi, Elenchi e Registri, che infatti ha avviato e firmato la comunicazione, contenente termini per l'invio delle osservazioni e l'avviso della possibilità di audizione.

Ha motivato la mancata pubblicazione della delibera sul sito del COA proprio per il doveroso rispetto della tutela dei dati sensibili della ricorrente.

Ha infine ricordato, in relazione alla motivazione del provvedimento di cancellazione che la ricorrente è stata sfrattata con l'assistenza della forza pubblica, non ha più uno studio e non ha mai fornito indirizzi utili da poter pubblicare sull'Albo, pur potendo, eventualmente, farlo coincidere con la propria residenza anagrafica.

Ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Il COA di Firenze ha, poi, depositato la certificazione del Comune di Firenze 4.5.2021, dalla quale risulta lo stato di irreperibilità della ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, e comunque infondato, avendo correttamente il COA di Firenze cancellato la ricorrente dall'Albo, ai sensi dell'art. 17 L.247/2012, doverosamente applicabile dal momento della sua entrata in vigore, per non aver voluto comunicare il suo nuovo domicilio professionale, una volta subito lo sfratto per morosità dal precedente studio, neppur volendo indicare, quale domicilio professionale, la residenza anagrafica in Firenze, risultando poi peraltro irreperibile come da certificazione 4.5.2021 del Dirigente i Servizi Demografici del Comune di Firenze.

Infondati sono i vari e confusi rilievi sollevati dalla ricorrente, circa la nullità delle notifiche, che risultano regolari, sia tramite pec (cfr. Cass.-Sez.Un., n.3706/2019) che a mezzo Unep (cfr. Cass.-Sez.Un., n.19526/2018; CNF, n.123/2021), e che hanno comunque raggiunto lo scopo (cfr. Cass.-Sez.VI, n.20214/2021), nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, essendo stata la ricorrente pienamente partecipe del procedimento, avendo inviato innumerevoli scritti difensivi.

Altrettanto infondate appaiono le confuse censure di illegittimità e/o nullità del procedimento di cancellazione, sollevate in relazione anche alla L.241/90, in quanto la firma del Presidente del COA è necessaria solo sugli originali dei provvedimenti conclusivi e delle delibere, mentre le comunicazioni con gli iscritti possono essere firmate da Consiglieri, funzionari, dipendenti del COA; il RUP è, come correttamente rilevato dalla difesa del COA, il Consigliere delegato alla tenuta degli Albi (cfr. TAR Campania-Napoli, n.3733/2020); non corrisponde a realtà, poi, che manchi la comunicazione di avvio del procedimento, che risulta in atti, con data 17.4.2019.

Analogamente infondato appare il rilievo circa l'inesistenza della delibera di cancellazione, perché non pubblicata sul sito istituzionale del COA., omissis dovuto al corretto rispetto, da parte del COA stesso, della normativa sulla protezione dei dati personali, contenendo dati sensibili della stessa ricorrente. La delibera è stata regolarmente depositata e regolarmente comunicata alla ricorrente.

Infondato anche il sollevato vizio di motivazione del provvedimento impugnato, frutto della doverosa applicazione delle previsioni della L.247/2012 e del DM 178/2016 che non può ritenersi emanato in carenza di potere, tra l'altro non impugnato in termini, e non disapplicabile, perché adottato in attuazione dell'art.15, co.2 Legge Professionale, e perché il termine biennale di cui all'art.1, co 3 L.P. è meramente ordinatorio

Privi di qualsivoglia fondamento giuridico, se non addirittura incomprensibili, appaiono infine i rilievi svolti nel ricorso sui profili di illegittimità costituzionale di diverse norme, sulle

inconferenti e indimostrate violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, quello sulla Protezione dei Dati Personali e di svariate norme del Codice Civile.

P.Q.M.

Visti gli art.li 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli art.li 59 e seg.ti R.D. 22.1.1934, n. 37,
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2021.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio Nazionale forense,
oggi il 30 novembre 2021

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria